UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E COMMERCIO

CONVIVENZA MORE UXORIO: REGOLAMENTAZIONE E TUTELA IN SITUAZIONE DI CRISI

More uxorio cohabitation: norms and legal protection in situations of crisis

Relatore:
Prof. PUTTI PIETRO MARIA

Rapporto Finale di:
PAMELA DAJCI

Anno Accademico 2019/2020

“Alla mia famiglia,

dove tutto ha inizio

e l’amore non ha mai fine”

RINGRAZIAMENTI

È iniziato tutto per caso, per sfida. Dopo il diploma ho deciso di mettermi in gioco. Non ho mai contemplato l'ipotesi di non potercela fare perché ho sempre creduto in me stessa, nella mia voglia di fare e nella mia determinazione. Ho sempre saputo quanto valessi, mi dispiace solo, a volte, averlo dimenticato. E questa avventura è stata la riprova del fatto che puntare su sè stessi, è la scelta più giusta che si possa fare nella vita.

Questo traguardo l'ho voluto, desiderato più di me stessa e, ad oggi, lo considero come un importante punto di partenza per realizzare obiettivi ancora più grandi.

Ho immaginato spesso a come sarebbe stato concludere questo percorso di vita così importante, e mai avrei pensato di vivere così intensamente la scrittura dei ringraziamenti. Forse perché, giunti alla fine, per scrivere queste parole ho dovuto guardarmi indietro, tirare le somme e rivivere questi ultimi anni con orgoglio e malinconia.

In primis, un grande ringraziamento va al mio relatore, il Prof. Pietro Maria Putti, per la sua infinita disponibilità, per la sua immensa pazienza, per i suoi indispensabili consigli, per le conoscenze trasmesse durante tutto il percorso di stesura dell'elaborato.

Desidero ringraziare la Dott.ssa Anna Montesanto e la Dott.ssa Sara Pedinelli che con grande disponibilità e pazienza mi hanno seguita in questo percorso, aiutandomi affinchè potessi concluderlo al meglio. Grazie per il sostegno e l'incoraggiamento datomi.

Un ringraziamento molto speciale va alla Dott.ssa Giuliana Sivocci che ha sempre trovato il modo di ascoltarmi, consigliarmi e spronarmi per un continuo miglioramento.

Vi porterò sempre nel cuore.

Ringrazio i miei genitori, poiché sono stati il mio punto di riferimento, per tutti i valori che mi hanno trasmesso, per avermi supportato con tanta pazienza e perché con grande sostegno mi hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo. Grazie per non avermi mai fatto mancare nulla, grazie per i sacrifici, l'amore incondizionato e la fiducia che avete riposto in me e grazie per avermi aiutata a realizzare questo grande sogno. Spero di avervi reso orgogliosi.

A Papà, il mio pilastro, la colonna che regge la mia vita. A te che con le tue lacrime e il tuo cuore silenzioso, ho imparato ad amare camminandoti accanto. A te che mi sopporti e supporti, nonostante le mie piccole grandi stranezze e le mie risposte acide, per la tua bontà d'animo, per la tua pazienza e l'amore che mi dimostri ogni giorno. Somigliarti mi rende orgogliosa, ti dedico ogni mio successo.

A Mamma che è certezza, speranza, sorriso e amore. Sei stata la mia ancora di salvezza quando tutto intorno a me sembrava affondare.

A te che sei il mio punto di riferimento da sempre, che sei sempre li ad ascoltarmi anche quando faccio fatica anche io a starmi dietro e che ogni volta che tornavo dopo un esame, esplodevi di gioia. Mi hai sempre sostenuta nell'affrontare ogni difficoltà, mi hai consigliato nelle scelte più difficili e mi hai asciugato le lacrime durante le sconfitte. A te che mi ha insegnato che cos'è l'amore vero ed il coraggio.

A te che sei la persona più importante della mia vita. Ti amo infinitamente, sei la mia metà, per sempre.

A Camilla, il mio porto sicuro, la roccia su cui poggio da 16 anni. Grazie per ogni parola di conforto al momento giusto, per la sincerità che ti contraddistingue, per la forza e l'energia che sprigioni e che mi hai trasmesso sempre.

Siamo tanto uguali quanto diverse, e non avrei potuto sperare in compagnia migliore per crescere, per ridere, per essere felice e per piangere.

Sei il mio orgoglio, un pezzo del mio cuore, sei semplicemente la cosa più cara che ho. Sei la mia piccola, ma grande compagna di vita. Tu sei, tu sai.

Al mio cuore, Klodjan, per esserci stato inevitabilmente, a suo modo, dal primo esame ad oggi; grazie perché il nostro amore mi ha sempre fatta sentire felice.
Dal primo giorno ho immaginato di raggiungere questo e spero i prossimi traguardi della mia vita, con te al mio fianco.
A te che mi colori anche il buio, mi hai regalato la fortuna di innamorarmi ogni singolo giorno, sei la cosa più bella che ho.

Ringrazio enormemente Frederika e Klaudia, le mie migliori amiche, uniche ed insostituibili, due delle poche certezze che ho, per la loro sincerità, per la loro fedeltà, per aver saputo superare il limite imposto dalla distanza che ci separa e per esserci SEMPRE state.
Frederika, la mia compagna di serate indimenticabili, di chiacchierate interminabili, di risate, di momenti unici, pazzi e stravaganti, di giornate intense e spensierate.
Klaudia, che è al mio fianco da sempre e con la quale ho sempre "condiviso le gioie e diviso i dolori". Sai quanto bene ti voglio, grazie per avermi aiutata e per esserci stata sempre.

Un ringraziamento sentito va ad Elisa, grande amica, una presenza a dir poco fondamentale in questo ultimo periodo. Il caso ci ha fatto conoscere, ma è per scelta che abbiamo continuato a condividere ogni esperienza. In questo periodo particolare, grazie per essere stata un valore aggiunto.

Ai miei nonni, i miei più grandi sostenitori, per avermi sempre amata in modo incondizionato, per avermi cresciuta e per avermi trasmesso i loro valori che custodisco gelosamente. A voi dico grazie e verso di voi provo una gratitudine immensa, che non ha fine e che si alimenta ogni giorno di più. Grazie a nonna per esser stata la mia carica più grande perché rendere te e il mio amato nonno orgogliosi di me è sempre stato uno dei miei desideri più profondi. È solo grazie a voi se oggi sono qui.

Grazie a zia Rudina, la mia zia preferita, la mia seconda mamma, che ha condiviso con me questi anni e ha sempre creduto in me. Grazie per l'appoggio e l'affetto che non mi ha mai fatto mancare e per essere stata da sempre mia complice. Ti voglio un bene infinito.

Un dolce pensiero va a mio nonno, il mio angelo, che non ha potuto vedere la sua prima nipote laurearsi, ma che ho sentito sempre accanto a me, più di qualsiasi altra persona al mondo. A colui che ha sempre creduto in me e che in me, ora, vive. So che da lassù mi stai guardando, orgoglioso.

Nella vita ci sono legami unici, tu sei stato il mio e sono grata di averti vissuto, anche se per poco. In questo giorno ti sentirò vicino, come quando mi abbracciavi forte forte. Mi manchi.

A me stessa, alla mia tenacia, al mio coraggio, alle mie lacrime, alla mia forza, alla mia determinazione, ai miei sogni, ai miei successi, presenti e futuri.

Infine ringrazio chi fa parte della mia vita, del mio quotidiano e “non”, perché so che starmi vicino non è semplice, ma voi riuscite a farlo lo stesso a modo vostro.

Grazie di cuore a tutti.

Introduzione e brevi cenni storici 10

CAPITOLO 1: LA CONVIVENZA DI FATTO NEL DIRITTO VIGENTE 15

Paragrafo 1.1. Le novità introdotte dalla legge n. 76/2016: elementi costitutivi delle convivenze di fatto 15

Paragrafo 1.2. Il contratto di convivenza 18

Paragrafo 1.3. Contenuto del contratto di convivenza.....19

CAPITOLO 2- CONSEGUENZE CESSAZIONE CONVIVENZA DI FATTO 21

Paragrafo 2.1. I rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto. In particolare le obbligazioni naturali: prima e dopo la novella del 2016 21

Paragrafo 2.2. Le tutele dei conviventi dopo la separazione 24

CAPITOLO 3 – CONVIVENZA AL TEMPO DEL COVID 30

Paragrafo 3.1. Il diritto di visita del genitore non collocatario 30

Paragrafo 3.2. Crisi economica e mantenimento durante e dopo la pandemia: alcune considerazioni 33

Paragrafo 3.3. Effetti negativi della convivenza forzata causa Covid: aumento delle crisi di coppia e dei casi di violenza 35

Conclusioni 37

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 39

INTRODUZIONE E BREVI CENNI STORICI

Il recente riconoscimento legislativo delle convivenze di fatto realizzato con la legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà, dal nome della sua prima firmataria) ha colmato un vuoto normativo in Italia dopo un lungo dibattito, durato oltre un trentennio. Con il presente elaborato si affronteranno vari temi legati all'istituto di convivenza *more uxorio*, *rectius*, (oggi) convivenze di fatto, alla luce delle novità introdotte dalla summenzionata legge.

Il primo capitolo è dedicato ad un'analisi del "nuovo" istituto della convivenza previsto dall'ordinamento italiano alla luce della legge n. 76/2016, dei requisiti necessari al fine di ottenere lo "status" di conviventi e di quella che è la novità importante introdotta dalla legge n. 76/2016: i contratti di convivenza.

La seconda parte dell'elaborato si occupa, invece, nell'ottica dello scenario normativo vigente, di quelle che sono le conseguenze giuridiche nel caso di cessazione della convivenza di fatto.

Da ultimo, nel capitolo 3 ci si concentra principalmente su ciò che più ha limitato e intaccato le coppie conviventi, tanto da aumentarne notevolmente i casi di crisi delle stesse.

In particolare si è condotta una prima analisi in riferimento a quelle che sono state le disposizioni dei provvedimenti del Governo nei riguardi delle coppie di fatto, con particolare riferimento alla gestione dei figli minori al tempo del Covid; una seconda parte è invece stata dedicata al come è stata vissuta ed anche "compromessa" la convivenza degli individui negli ultimi mesi a causa della tanto particolare quanto difficile situazione di convivenza forzata causata dalla pandemia. Tanto premesso, con il termine convivenza *more uxorio* si intende una relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita. E' una forma di convivenza molto simile al matrimonio in quanto le coppie *more uxorio*, anche dette coppie di fatto, vivono una quotidianità pressocché simile a quella di coppie sposate. La differenza, non solo formale ma anche sostanziale, risiede nella legge e nei vari provvedimenti emanati dagli anni '60 ad oggi: difatti, seppure si trovino varie analogie in queste coppie, la giurisprudenza non le ha sempre poste sullo stesso piano.

Tuttavia, per meglio comprendere il quadro giuridico attuale è necessario, seppur brevemente, ripercorrere l'excursus storico delle vicende che più hanno interessato le convivenze di fatto.

In origine il termine utilizzato per l'unione libera tra due persone era identificata nel termine concubinato, termine di derivazione latina ("*concubere*", ossia "giacere insieme"). Termine utilizzato in un'accezione eminentemente negativa in quanto

trattavasi allora di fenomeno contrario a ciò che erano i *"boni mores"* (buon costume). Il concubinato si basava su una relazione di natura sessuale e non sull'istituzione del matrimonio. Questo tipo di relazione non trovava alcuna garanzia nell'ordinamento giuridico[1].

Solo dagli anni '60 si comincia a parlare di questo tipo di relazione tramite alcune pronunce della Corte Costituzionale[2], la quale è intervenuta abolendo i delitti di adulterio e concubinato dando così il via all'utilizzo dell'espressione di *convivenza more uxorio*, una espressione sostanzialmente neutra. In questa fase si afferma una sorta di agnosticismo dell'ordinamento nei confronti del fenomeno convivenza, che deriva dalla mancata regolamentazione di esso e, con riferimento ai principi costituzionali, dal disposto dell'art. 29 Cost., che riconosce diritti solo alla famiglia *fondata sul matrimonio*, tacendo su altri tipi di organizzazione familiare; assolutamente concordi nel negare ogni valore giuridico alla convivenza *more uxorio* anche dottrina e giurisprudenza, che si limitano a fare qualche piccola

[1] Cfr G. OBERTO, *Contratto e famiglia*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Vol. 6, Torino, 2006, p. 318 n. 101; A. TRABUCCHI, *Famiglia e diritto nell'orizzonte degli anni '80*, in AA.VV., *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Padova, 1986, p. 34. Si v., *ex plurimis*, Cass. 24 gennaio 1958, n. 169.

[2] Corte Cost., 16 dicembre 1968 n. 126; Corte Cost., 3 dicembre 1969 n. 147.

concessione in sporadici casi che costituiscono la conferma dell'impossibilità di equiparare famiglia legittima e famiglia di fatto.

Sarà solo dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, ad opera degli interventi innovativi della giurisprudenza costituzionale, si inizierà a dare una risposta concreta alle istanze della collettività con il riconoscimento della rilevanza alle convivenze more uxorio, intesa come formazione sociale ex art. 2 della Costituzione. Solo con la riforma si realizza pienamente l'uguaglianza familiare: i coniugi acquistano i medesimi diritti e doveri, ad entrambi spettano le decisioni relative alla vita familiare. Con l'attuazione del principio di parità morale e giuridica dei coniugi, la riforma conferisce rilievo alla posizione della donna e della famiglia. Si viene a inserire nel panorama familiare il termine di *famiglia di fatto*.

Dalla metà degli anni '70 in poi, è possibile constatare un crescente interesse alle suddette famiglie considerate non tradizionali, ma anche alle convivenze non suggellate da un contratto matrimoniale. Negli anni a seguire diversi saranno i tentativi finalizzati a disciplinare le unioni oggetto del suddetto elaborato, tuttavia tutti senza esito alcuno. Nonostante l'assenza di una disciplina normativa *ad hoc*, la necessità di dare tutela a queste unioni si era fatta sempre più forte spingendo giurisprudenza e dottrina ad avallare, oltre all'uso di strumenti giuridici generali come l'arricchimento senza causa, strumenti negoziali tipici ed atipici assegnando così ai diretti interessati l'organizzazione del proprio rapporto, sempre nel rispetto

dei limiti imposti dalla legge. In merito alla questione genitoriale e, quindi, a figli nati al di fuori del matrimonio, passi importanti sono stati compiuti grazie alla legge 219/2012 e al d.lgs. 2013 n. 154 equiparando a tutti gli effetti figli legittimi e figli naturali. Si vedono tutelati i diritti non solo per i figli nati da coppie di fatto, ma indirettamente si vanno ad aumentare le tutele nei confronti delle coppie conviventi con figli.

Infine una vera e propria svolta è stata rappresentata dalla legge n. 76/2016, cosiddetta Legge Cirinnà, per mezzo della quale sono ad oggi finalmente regolamentate sia le unioni civili, sia le convivenze di fatto (eterosessuali e omosessuali), per la cui trattazione si rimanda ai capitoli successivi.

CAPITOLO 1: LA CONVIVENZA DI FATTO NEL DIRITTO VIGENTE

PARAGRAFO 1.1. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 76/2016: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE CONVIVENZE DI FATTO

Il recente riconoscimento legislativo delle convivenze di fatto attuato con la "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*" (legge 20.5.2016 n.76) ha colmato un vuoto normativo, al termine di un dibattito, in Italia, durato oltre un trentennio. Dopo un secolare percorso, è stato pertanto possibile affiancare al tradizionale modello del matrimonio il riconoscimento giuridico della "convivenza di fatto": il convivere diventa oggi un "fatto" giuridicamente rilevante.

La legge del 20 maggio 2016 n.76 presenta una struttura particolare. E' costituita, infatti, da un solo articolo e 69 commi che possono essere divisi per argomenti trattati: un primo gruppo che va dal comma 36 al 49 e il comma 65 riguardante i rapporti di convivenza, un secondo gruppo che va dal comma 50 al comma 64 che contiene invece l'intera disciplina del contratto di convivenza.

Partendo dal primo gruppo, il comma 36 indica quelli che sono gli elementi costitutivi, strutturali ed identificativi della convivenza, definendo conviventi di fatto "*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di*

reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Venendo ai singoli requisiti, *nulla quaestio*[3] sul requisito della maggiore età, previsto ai fini del possesso della capacità legale d'agire, necessaria per la stipulazione del contratto di convivenza e per l'esercizio dei diritti riconosciuti a rilevanza negoziale, che presuppongono la maggiore età del convivente. Per quanto concerne il requisito della "libertà di stato" questo viene richiesto dal legislatore per scongiurare una sovrapposizione tra i doveri giuridici originati da ciascuno dei rapporti esclusi ed i doveri morali derivanti dalla convivenza, quali l'*affectio* spirituale, l'assistenza materiale e morale. La novità più interessante riguarda invece il requisito della stabilità. Invero perché una coppia di fatto possa soddisfare detto requisito è necessario che "formalizzi" detta unione. Per istituzionalizzare la convivenza, la coppia dovrà pertanto recarsi all'anagrafe del comune di residenza e dichiarare il legame affettivo e la coabitazione in modo da ottenere il certificato di stato di famiglia. Dichiarazione che potrà essere sottoscritta sia di persona di fronte all'ufficiale dell'anagrafe sia tramite fax o per via telematica.

Passando al "catalogo dei diritti" spettanti alle persone legate da una convivenza di fatto, questi sono dal legislatore indicati ai commi 38-49 e al comma 65: alcuni di

[3] Rocco Galli *in Nuovo Corso di Diritto Civile*, edizione 2017.

questi diritti sono certamente innovativi poiché mai concessi prima, per altri invece il legislatore non ha fatto altro che confermare in via ufficiale dei diritti che erano già precedentemente previsti per i conviventi per mezzo di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. I commi 38 e 39 prevedono l'effettiva equiparazione dei diritti dei conviventi con quelli spettanti al coniuge in materia rispettivamente penitenziaria e sanitaria, garantendo la possibilità al convivente di poter visitare l'altro durante la detenzione nel primo caso, la concessione di poter incontrare il paziente e accedere alle informazioni sulle sue condizioni di salute e relative cartelle cliniche nel secondo. I commi 40 e 41 disciplinano, invece, la facoltà di ciascuno dei conviventi di designare l'altro quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, comprese quelle di fine vita, nel caso di incapacità del primo o, nel caso di morte, per le decisioni relative al trapianto degli organi, al trattamento del cadavere ed alle celebrazioni funerarie. I successivi commi 42, 43, 44 e 45 hanno ad oggetto l'innovativa tutela del diritto abitativo garantita al convivente, per la cui trattazione si rinvia al successivo capitolo 2. Il comma 46 riguarda, invece, diritti del convivente che presta stabilmente opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, al quale spettano, in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato o societario, una partecipazione agli utili, ai beni acquistati ed agli incrementi. Da ultimo i commi 48 e 49 prevedono, il primo il diritto per il convivente di fatto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero

ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile, il secondo il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la morte di uno dei conviventi sia dovuta al fatto illecito del terzo in base ai medesimi criteri utilizzati per il coniuge superstite[4]. L'ultimo comma di questo "primo gruppo" è il comma 65 con il quale il Legislatore ha disciplinato la questione della sorte del convivente economicamente più debole in caso di cessazione del *menage* familiare, riconoscendo al convivente che si trovi in una posizione economica di difficoltà un indennizzo (anche per questo comma si rinvia al prossimo capitolo).

PARAGRAFO 1.2. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

In questa ultima parte del presente capitolo ci si concentrerà su quel particolare atto di autonomia negoziale che è il contratto di convivenza, con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti il suo contenuto.

Il comma 50 dispone espressamente che le parti "*possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune".* L'utilizzo del termine "*possono"* suggerisce che sia data libera scelta ai conviventi sulla possibilità di istituire l'accordo oppure se continuare il legame in comune senza vincolarsi pattiziamente, non prevedendo espressamente la legge di riforma un obbligo per i conviventi di

[4] Gorgoni M., *Le convivenze di fatto meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità,* in "Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n.76", Rimini, 2016, p. 238.

stipula di detti contratti. Il successivo comma 51 dispone che il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione debbano essere redatte in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico; il comma 52 disciplina il regime dell'opponibilità del contratto nei confronti di terzi e, da ultimo, il successivo comma 53 ne descrive il contenuto.

PARAGRAFO 1.3. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

È proprio al comma 53 che viene indicato il contenuto del nuovo negozio giuridico. Il contratto infatti può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alla vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, come già consentito ai coniugi.

Detto comma merita un approfondimento a parte, in particolare in ragione di ciò che costituisce il principale tema-oggetto del presente elaborato. Invero non poche discussioni in dottrina sono sorte in ordine alla interpretazione del comma summenzionato. Una parte della dottrina ritiene infatti che detta elencazione debba essere interpretata in maniera restrittiva, un'altra invece suggerisce una interpretazione più "elastica" tale da consentire ai conviventi di fatto di ampliare il

contenuto di tale contratto con previsioni per così dire "atipiche" volte a disciplinare la crisi del rapporto di convivenza e, dunque, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali anche tra ex conviventi. Invero in riferimento alla dicitura del comma 53 per cui -"*il contratto di convivenza può contenere*"…-, sembrerebbe plausibile, come ha fatto notare un'accreditata dottrina[5], per i conviventi inserire all'interno del contratto un'ampia serie di accordi, con la sola condizione che questi si limitino a regolare "i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune" (comma 50). Consegue quindi da questa affermazione che il contratto di convivenza non è un contratto a contenuto standard, potendo mutare in relazione delle diverse esigenze e aspettative dei soggetti. D'altro canto non sembrerebbero giustificate e comprensibili determinate limitazioni alla scelta volontaria dei soggetti di regolamentare il loro rapporto, in considerazione del fatto che l'obiettivo proprio della legge di riforma è quello di istituire un negozio giuridico nel quale le parti possano decidere come regolare i loro rapporti patrimoniali in piena libertà ed autonomia. In conclusione, aderendo a quella parte della dottrina che si è espressa in senso affermativo, sembra potersi affermare che i conviventi possano porre in essere pattuizioni relative alla fine della convivenza ed obblighi di mantenimento successivi.

[5] Così Oberto G., *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in "Famiglia e Diritto", 2016, X, p. 6; Di Rosa G., *I contratti di convivenza*, in "Le nuove leggi civile commentate", 2016, p. 705.

CAPITOLO 2- CONSEGUENZE CESSAZIONE CONVIVENZA DI FATTO

PARAGRAFO 2.1. I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI DI FATTO. IN PARTICOLARE LE OBBLIGAZIONI NATURALI: PRIMA E DOPO LA NOVELLA DEL 2016

Come osservato nel capitolo precedente con i "contratti di convivenza" previsti dalla legge n. 76/2016 è ad oggi consentito ai conviventi di fatto disciplinare in via programmatica i propri rapporti patrimoniali (art 1, comma 50 legge 76/2016) mediante appunto la sottoscrizione di detta fattispecie di contratti.

Con tale accordo i conviventi possono, tra gli altri, definire preventivamente i modi e l'entità della contribuzione per le necessità della vita in comune, anche in considerazione delle sostanze e delle rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo, nonché scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni (comma 53, lettera b)).

Tuttavia, per quanto rilevante sia stato l'intervento della legge di riforma, essa ha tralasciato di normare una serie di questioni che, a prescindere dalla sussistenza di rapporti di fonte negoziale, dottrina e giurisprudenza avevano trattato da anni, come nel caso della obbligazione naturale.

In particolare, la legge n. 76/2016 nulla dice in merito alla sorte delle attribuzioni patrimoniali reciproche tra conviventi in caso di cessazione della convivenza stessa ed in difetto della summenzionata regolamentazione. È infatti proprio nella fase terminale della convivenza che sorgono i problemi in ordine alla ripetibilità di quelle dazioni intercorse precedentemente tra le parti volte al soddisfacimento delle necessità materiali della vita comune.

Al fine di fornire una risposta alla questione ora sollevata è opportuno analizzare l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi prima e dopo la novella del 2016 intorno alla tematica delle attribuzioni patrimoniali tra ex conviventi, con particolare riguardo all'ipotesi di mancata stipula di un contratto di convivenza.

Invero prima dell'intervento riformatore del 2016 era opinione consolidata in giurisprudenza e nella prevalente dottrina che la sorte delle attribuzioni patrimoniali e delle prestazioni che uno od entrambi i conviventi svolgevano a favore dell'altro fosse da ricercare nella disciplina prevista in tema di obbligazioni naturali. Inizialmente tali prestazioni ed attribuzioni sono state ricondotte alle donazioni remuneratorie ex. art. 770 c.c. (Cass. 3389/1954) e solamente in un secondo momento sono state inquadrate nella categoria delle obbligazioni naturali, con la conseguente irrepetibilità ex art. 2034 c.c. di quanto prestato nel corso della convivenza anche se la stessa fosse successivamente cessata. Le predette attribuzioni e prestazioni figuravano infatti come adempimento di un dovere di

natura morale e sociale, incoercibile ed irripetibile[6]. La conformità al dovere morale e sociale segnava anche il limite del possibile inquadramento nelle obbligazioni naturali delle attribuzioni e delle prestazioni che i conviventi di fatto reciprocamente si rivolgevano l'uno verso l'altro avendo riguardo alla loro proporzionalità ed adeguatezza, in ragione del loro concreto contenuto, delle condizioni economiche delle parti e di ogni altra circostanza ricorrente al momento in cui venivano poste in essere. Pertanto una volta superati i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza al dovere morale di assistenza reciproca, doveva escludersi la sussumibilità della prestazione o dell'attribuzione del convivente nell'adempimento di un'obbligazione naturale. Anzi, se la prestazione o attribuzione si rivelava priva di una ragione valida che la giustificasse, divenendo uno spostamento patrimoniale ingiustificato che arricchiva uno dei conviventi ed impoveriva l'altro, anche quando fosse cessata la convivenza, il convivente autore della prestazione o dell'attribuzione poteva avvalersi di quello strumento di tutela residua qual era (e, si anticipa sin da ora, è ancora ad oggi) l'azione di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c., ottenendo così un indennizzo.

Orbene, tanto premesso, sembra che ad oggi, dopo l'intervento della legge 76/2016 la situazione non sia di fatto cambiata, allorquando due conviventi non regolino per via negoziale i loro rapporti patrimoniali. Invero, secondo orientamento

[6] Corte di Cassazione n. 3713/2003.

maggioritario della dottrina, dalla lettura del comma 53, lettera b)[7] si ricava la lucida affermazione per cui è soltanto con il contratto di convivenza che si rivestono di giuridicità i doveri dei conviventi di contribuzione e di assistenza materiale reciproca. È possibile pertanto affermare che al di fuori del contratto di convivenza, la predetta giuridicità, non si prospetta affatto poiché, nel silenzio della legge Cirinnà, non derivando di fatto dal legame di convivenza alcun dovere giuridico di assistenza materiale o contribuzione e economica alla vita comune, ma soltanto doveri morali, la sorte delle attribuzioni patrimoniali compiute nel corso della convivenza continua ancora ad oggi a poggiarsi sul binomio obbligazioni naturali ed ingiustificato arricchimento nei termini precedentemente illustrati.

PARAGRAFO 2.2. LE TUTELE DEI CONVIVENTI DOPO LA SEPARAZIONE

Questo secondo paragrafo verterà sull'analisi delle tutele previste sia dalla legge di riforma che dalla giurisprudenza in caso di cessazione della convivenza.

DIRITTO ALLA CASA CONIUGALE

La legge Cirinnà sul punto disciplina solo l'ipotesi in cui la convivenza sia cessata a causa della morte del convivente-proprietario della casa di comune residenza della coppia. In particolare, nel caso in cui venga a mancare il convivente di fatto che era

[7] Rocco Galli, *Nuovo Corso di diritto civile*, ed 2017.

a tutti gli effetti proprietario della casa di comune residenza, è previsto dall'art. 1 comma 42 legge Cirinnà che il convivente superstite abbia diritto ad abitare nella suddetta casa *"per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni".* Se il convivente venuto a mancare ha lasciato figli minori o disabili, il convivente superstite potrà continuare ad abitare nella casa per un periodo non inferiore ai tre anni. Tale diritto viene a mancare nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare nella suddetta casa oppure si sposi (matrimonio tradizionale oppure unione civile), o inizi una nuova convivenza di fatto. A questa ipotesi, poi, la legge fa salvo il caso in cui il giudice, in presenza di figli comuni, abbia disposto l'assegnazione della casa familiare al convivente in seguito della separazione dei genitori; in tale ipotesi, infatti, il diritto di godimento sull'immobile cesserà solo una volta che la prole, ancorché maggiorenne, abbia raggiunto l'autosufficienza economica. Orbene, tale ultima previsione, se pur riferita al caso della morte del convivente proprietario, deve ritenersi senz'altro applicabile anche al caso di cessazione della convivenza per venir meno della *affectio* tra le parti, in quanto non è la legge Cirinnà a stabilire se e per quanto tempo dopo la cessazione della convivenza il convivente non proprietario e genitore debba restare nella casa (ancorché di proprietà dell'ex convivente) adibita a residenza familiare, ma lo stesso codice civile che, alla luce della totale parificazione dei figli

(nati fuori o dentro il matrimonio) stabilisce[8] quali debbano essere, in caso di separazione dei genitori, i criteri per l' assegnazione della casa familiare (e non necessariamente "coniugale"). A seguire, l'art. 1 comma 44 della legge n. 76/2016 riconosce al convivente di fatto la facoltà di succedere nel contratto di locazione nelle ipotesi di morte dell'altro convivente che ha stipulato il contratto ovvero di esercizio, da parte di quest'ultimo, della facoltà di recesso. Tale regola di successione si vede applicata anche nel caso di mancanza di sottoscrizione di un contratto di convivenza. Allorquando invece la cessazione della convivenza avvenga per volontà delle parti e si tratti di conviventi senza figli e, importante passaggio, i conviventi abbiano stipulato un contratto di convivenza, in caso di recesso unilaterale del convivente il comma 61 art. 1 legge Cirinnà prevede espressamente "*Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.*"

In ogni caso, ove le parti non abbiano sottoscritto alcun contratto di convivenza, è opportuno ricordare l'orientamento costante della Corte di Cassazione[9] la quale ha precisato più volte come la posizione del convivente non possa comunque essere

[8] Art 337 sexies c.c. richiamato espressamente dal comma 42 art. 1 legge n. 76/2016.

[9] Così Cassazione Civile n. 847/2001.

equiparata alla posizione di un mero ospite a cui spetta pertanto il diritto di non essere estromesso improvvisamente dall'abitazione e di ottenere un congruo termine al fine di trovare un'altra sistemazione abitativa.

RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di decesso di uno dei due conviventi di fatto che derivi da fatto illecito di un terzo si applicano gli stessi criteri usati per il risarcimento del danno del coniuge superstite. Negli anni, la Corte di Cassazione ha elaborato la nozione di famiglia di fatto (termine che si trova nella già citata legge del 1975), o di convivenza tutelabile. Con questi termini la Corte ha voluto abbracciare e categorizzare la definizione di convivenza di fatto ed estraniarla da quelli che erano legami non duraturi né stabili. In base a ciò, la Corte afferma in una sentenza come il diritto al risarcimento da fatto illecito spetti al convivente del defunto se si dimostra che la relazione è caratterizzata da *"tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale… A tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici"*[10]. Inoltre, deve essere dimostrato l'apporto di un contributo economico significativo da parte del defunto nei confronti del danneggiato nel corso della loro convivenza. In un'altra sentenza, è stato affermato che il risarcimento

[10] Corte di Cassazione, n. 23725 del 2008.

spetta non solo al convivente danneggiato ma anche alla famiglia naturale, ossia il nucleo che comprende il convivente ed il figlio naturale, ma i soggetti in questione devono dimostrare *"la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugabile"*[11].

MANTENIMENTO

Come osservato nel capitolo che precede è possibile ritenere[12], secondo quello che è l'opinione di autorevole dottrina, che le parti possano per mezzo dei contratti di convivenza ampliare il contenuto di tali contratti con previsioni volte a disciplinare la crisi del rapporto di convivenza e, dunque a regolamentare i rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi. In ogni caso ed a prescindere dalle pattuizioni di cui sopra la legge di riforma espressamente prevede espressamente all'art 1, comma 65, che, qualora venga a concludersi la convivenza di fatto, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere gli alimenti dal suo ex convivente. Gli alimenti sono calcolati in base alla durata della convivenza e *"nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile"*.

[11] Corte di Cassazione, n. 12278 del 2011.

[12] Oberto, *La famiglia di fatto, introduzione alla riforma Cirinnà*.

DIRITTO DI VISITA, AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA PROLE

Tramite d.lgs. 154/2013 è stato introdotto il principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente sono stati eliminati tutti i riferimenti presenti nelle norme ai figli "legittimi" e ai figli "naturali" e la sostituzione degli stessi con quello di "figlio". I figli nati da coppie non coniugate sono ad oggi pienamente tutelati indipendentemente da qualsiasi vincolo matrimoniale o dichiarazione di convivenza dei genitori e sono equiparati ai figli nati da genitori coniugati, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti. Ne deriva che in caso di figli nati in costanza di una convivenza di fatto, i genitori, i quali vogliano formalizzare l'accordo sull'affidamento dei figli in caso di una eventuale cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale competente, ovverosia quello del luogo dove risiedono i figli. Anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate la scelta, salvo casi eccezionali, ricade sull'affidamento condiviso. Il giudice non dovrà poi pronunciare esclusivamente sull'affidamento e sul diritto di visita, ma anche sul mantenimento dei figli, sulle spese e sull'assegnazione della casa familiare. È opportuno precisare che il suddetto ricorso per l'affidamento dei figli è facoltativo, essendo sufficiente l'accordo privato tra i genitori, allorquando difettino situazioni di conflittualità tra i genitori stessi.

CAPITOLO 3 – CONVIVENZA AL TEMPO DEL COVID

PARAGRAFO 3.1. IL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO

In questo ultimo capitolo verrà svolta un'analisi di quelle che sono state le ripercussioni nei rapporti di coppia generate dalla situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in particolare, avendo riguardo all'incidenza sui rapporti dei genitori in crisi, con la prole e per la prole.

Con i DPCM del 9 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state introdotte delle disposizioni che hanno vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Gli spostamenti tra comuni diversi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, erano consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Con specifico riferimento al diritto di visita dei figli, il 10 marzo 2020 il Governo, sul proprio sito istituzionale dedicato alle FAQ per il Coronavirus, è intervenuto chiarendo che "*gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé**, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"***. I predetti DPCM, quindi, non hanno quindi comportato l'interruzione dei rapporti che il genitore non collocatario ha con il proprio figlio. In questo delicato periodo storico tali tipi di

coppie non hanno visto mutare i propri diritti di visita[13]. In ogni caso, per sicurezza, al genitore che doveva compiere lo spostamento, onde evitare problematiche di alcuna sorta, era consigliato portarsi dietro i documenti necessari, ossia autocertificazione (sebbene non più necessaria dopo ultimo DPCM di maggio), e la sentenza di separazione o di divorzio.

Alla luce di quanto sinora osservato, le questioni e i dubbi interpretativi sono stati comunque tanti, soprattutto per ciò che concerneva l'esercizio del diritto di visita per le coppie di fatto separate e con prole. L'interrogativo è nato subito dopo l'emanazione della FAQ sopramenzionata, posto che la stessa ha ancorato la legittimità degli spostamenti alla circostanza che gli stessi fossero in attuazione di quanto previsto dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Il problema ha continuato a porsi, quindi, per quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice, quali, per ciò che qui rileva, la cessazione della convivenza di fatto tra due partner (appunto non coniugati, ma comunque genitori) con figli minorenni. Sebbene fosse del tutto irragionevole operare una discriminazione a seconda dell'esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all'affidamento, in assenza di più puntuali indicazioni normative, molti genitori si erano domandati se gli spostamenti

[13] Il Ministero dell'interno ha difatti chiarito in una nota, rispondendo ad un genitore non convivente, che tale provvedimento non contrasta con la medesima normativa, poiché si tratta di uno spostamento in caso di necessità, pertanto consentito.

quotidiani effettuati nell'esercizio del diritto di visita per prendere e riportare i figli potessero essere considerati o meno necessari o, quantomeno, leciti. In questo scenario era del tutto necessaria una nuova indicazione governativa: il primo aprile, infatti, il sito istituzionale del Governo ha aggiornato la FAQ, espressamente prevedendo che "*gli spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché* ***secondo le modalità previste dal giudice*** *con i provvedimenti di separazione o divorzio o,* ***in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.****"* L' accordo tra i genitori, quindi, ha ben potuto supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale e per effettuare lo spostamento chiarendo una volta per tutte la posizione anche di quelle coppie che in quanto conviventi di fatto siano sprovviste di provvedimenti del giudice di separazione e/o divorzio.

Tuttavia, nonostante il contenuto chiaro dei DPCM la giurisprudenza di merito ha espresso sul tema posizioni dissonanti. Se, infatti, da un lato non sono mancate posizioni di chiara apertura[14], che consentivano al genitore non collocatario gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la "residenza o il domicilio" dell'altro genitore per gli incontri con la prole, secondo le modalità determinate in via giudiziale o secondo accordi, dall'altra si è assistito al fiorire di una giurisprudenza

[14] Tribunale di Milano, decreto 11.03.2020; Tribunale di Treviso, decreto 3 aprile 2020; Tribunale di Lecce, provvedimento del 9 aprile 2020.

contraria[15] la quale ha preferito tutelare la salute del minore fino alla durata dell'emergenza sanitaria, surrogando gli incontri tra padre e figli, ad esempio, con videochiamate.

PARAGRAFO 3.2. CRISI ECONOMICA E MANTENIMENTO DURANTE E DOPO LA PANDEMIA: ALCUNE CONSIDERAZIONI

La pandemia da Covid-19 ha avuto un'incidenza rilevante sulla possibilità per i genitori non collocatari di continuare a versare regolarmente il contributo al mantenimento a favore dei propri figli nei termini e nel quantum deciso prima dell'arrivo del virus.

Uno degli interrogativi che le coppie (sposate e non) e gli operatori del diritto si sono posti è se sia legittimamente possibile rimodulare gli importi del mantenimento per i figli alla stregua di quanto è accaduto per i rapporti contrattuali i quali, in seguito alla causa di forza maggiore rappresentata dal Covid-19 e conseguente squilibro delle prestazioni, sono stati opportunamente rivisti.

L'art 570 c.p. infatti sanziona l'omesso pagamento del contributo al mantenimento, in quanto violazione degli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale.

Inoltre, in caso di sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali del genitore che deve provvedere al versamento di un contributo a favore dei figli

[15] Tribunale di Bolzano, decreto 4 aprile 2020; Tribunale di Bari, 1 Sezione civile del 27 marzo 2020; Corte d'Appello di Bari, decreto del 26 marzo 2020.

minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti), lo strumento che viene fornito dall'ordinamento è quello di un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, in caso di coppie sposate, di un ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione della relazione more uxorio, in caso di conviventi di fatto. Tuttavia la normativa in materia prevede la possibilità di una modifica nel *quantum* del mantenimento solamente in caso di modifiche *in peius* che presentino carattere di definitività e non anche per una situazione di difficoltà meramente transitoria.

Pertanto, atteso che lo scenario post covid appare ancora incerto, è opportuno, per il bene sia degli ex partner, ma soprattutto, per quello dei figli, che le parti concordino tra loro una temporanea riduzione del mantenimento, in ragione delle difficoltà economiche di chi deve versare il contributo, senza mai omettere del tutto la tutela di chi deve ricevere tale contributo, soprattutto nei casi in cui il genitore a favore del quale è stato determinato il contributo non abbia di per sé mezzi sufficienti per il sostentamento della prole.

Qualora, invece, la situazione di difficoltà del partner onerato non sia di breve soluzione, diventando definitiva, occorrerà senz'altro adire il Tribunale per operare una rivalutazione del *quantum* che era stato precedentemente stabilito, adeguandolo alla nuova situazione patrimoniale**.**

PARAGRAFO 3.3. EFFETTI NEGATIVI DELLA CONVIVENZA FORZATA CAUSA COVID: AUMENTO DELLE CRISI DI COPPIA E DEI CASI DI VIOLENZA

In questo periodo di emergenza sanitaria e di convivenza forzata sono notevolmente aumentati i casi di crisi delle coppie, sia coniugate che di fatto.

"*Restare negli stessi spazi per molto tempo senza avere la possibilità di uscire, stare sempre vicini, non avere sempre abbastanza cose da dirsi o da fare insieme è una condizione con cui nessuno di noi aveva mai fatto i conti e che metterebbe in crisi anche le relazioni più collaudate*". Così si è espressa la dottoressa Barbara Montisci, psicologa e psicoterapeuta, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia. Le lunghe settimane di lockdown imposte per limitare la diffusione del coronavirus hanno costretto le famiglie a rimanere in casa e hanno inevitabilmente avuto un impatto sulle coppie. Basti solo pensare a quelle coppie che erano già in crisi prima del confinamento a causa del Covid-19, per le quali una situazione di costrizione di tal fatta non ha fatto altro che acuire la situazione di crisi già presente. Se prima infatti si litigava anche quando si aveva la possibilità di stare fuori di casa, di lavorare e di accantonare per un attimo i problemi, con la convivenza forzata gli attriti si sono amplificati. Una situazione critica specie per le coppie con figli, osserva la psicoterapeuta Barbara Montisci per le quali "*trovare la distanza giusta è un processo complicato, che non significa necessariamente*

allontanarsi, ma è esperienza comune di ognuno di noi che alcune cose si vivono meglio da vicino, mentre altre hanno bisogno di maggiore distanza".

Ed è durante questa convivenza forzata che sono esplosi anche conflitti violenti con grande difficoltà da parte delle vittime di trovare soccorso. "*Desta grandissima preoccupazione e allarme la diminuzione drastica delle richieste di aiuto rispetto al periodo precedente l'emergenza sanitaria, sebbene le statistiche segnalino una crescita di oltre il 70% delle situazioni di violenza, sia verbale che psicologica ed economica*" queste le parole dell'avvocato Massimo Micciché, segretario nazionale e presidente della Sezione Distrettuale di Ancona dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Continua il legale affermando che "*Alla violenza diretta, provocata alla vittima con gravi ripercussioni, si aggiunge il gravissimo danno psico-fisico a livello emotivo, cognitivo, comportamentale che subiscono i figli minori di queste coppie, testimoni diretti del comportamento abusante*". Purtroppo si sono verificati due casi in cui i figli, esasperati e disperati, sono dovuti intervenire aggredendo fisicamente il genitore violento per difendere l'altro. Stante l'aumento dei casi di violenza sono state attivate a supporto delle donne delle misure per agevolare le richieste di aiuto, dal numero verde 1522, gratuito e in funzione ininterrottamente, al numero verde 800 131 724, fino al codice "mascherina 1522", la frase che le donne in difficoltà, vittime di violenza, potevano pronunciare nelle farmacie per chiedere aiuto.

CONCLUSIONI

Nel suddetto elaborato si è potuto vedere cosa si intende oggi dal nostro ordinamento per convivenza di fatto e il suo excursus storico. Si sono visti e analizzati vari elementi legati ad esso, quali il contratto di convivenza e il suo contenuto, i diritti ed obblighi dei conviventi. Si è analizzato più nello specifico il momento della crisi della coppia e, quindi, come si svolge la risoluzione del contratto di convivenza e le sue conseguenze, ossia i rapporti patrimoniali tra conviventi e come vengono gestite le tutele degli stessi. Questi passaggi finora elencati sono spiegati in modo dettagliato nella legge Cirinnà, il "nuovo" istituto della convivenza entrato in vigore con la legge n. 76/2016. Tramite la suddetta legge è entrato nel nostro sistema il contratto di convivenza sopracitato e si è potuto trattare delle conseguenze giuridiche nel caso di cessazione della convivenza di fatto. Infine, si è voluta dare una panoramica generale dell'attuale situazione delle convivenze di fatto e di come viene gestita la crisi al tempo del Covid analizzando i provvedimenti del Governo degli ultimi tre mesi. Su quest'ultimo punto è stata compiuta un'analisi avente ad oggetto gli effetti negativi della quarantena e la sua incidenza "negativa" sulle coppie, mettendole ancora di più in crisi. Al momento attuale non è del tutto delineata la situazione delle coppie di fatto in alcuni contesti, ad esempio nell'ambito tutele ci sono delle mancanze per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale. In casi specifici interviene la Corte di

Cassazione come si è visto dall'elaborato avendo riportato varie sentenze dagli anni '70 ad oggi.

In conclusione, con questa tesi si è voluto dare importanza sia a "zone" ben delineate delle convivenze, sia a quelle ancora buie e lacunose sperando in un futuro in cui la legge sia più chiara e precisa in merito alle suddette.

BIBLIOGRAFIA

A. TRABUCCHI, *Famiglia e diritto nell'orizzonte degli anni '80*, in AA.VV., *La riforma del diritto di*, pag. 308

A. TRABUCCHI, *Famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Padova, 1986, pag. 34.

Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia)

G. DI ROSA, *I contratti di convivenza*, in "Le nuove leggi civile commentate", 2016, pag. 705.

G. OBERTO (2006), *Contratto e famiglia*, in *Trattato del contratto*, a cura di V. Roppo, Vol. 6, Torino, 2006.

G. OBERTO, *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in *"Famiglia e Diritto",* 2016, pag. 6.

G. OBERTO, *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, pag.17 e ss.

M. GORGONI, *Le convivenze di fatto meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità,* in “Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n.76”, Rimini, 2016, pag. 238.

R. GALLI, *Nuovo Corso di diritto civile*, edizione 2017.

SITOGRAFIA

https://www.alassistenzalegale.it/vademecum-separazione-divorzio-convivenza-more-uxorio-mantenimento-e-diritto-di-visita-al-tempo-del-coronavirus/

https://www.insidertrend.it/2020/03/26/societa/coronavirus-effetti-dellemergenza-coppie-separate-e-minori-le-lacune-della-decretazione-del-governo/

https://www.istat.it/it/archivio/242841

https://www.1522.eu/aprile-picco-delle-telefonate-al-1522/

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16G00082&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

https://www.diritto.it/la-convivenza-precisazioni-dalla-cassazione/